

## DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI CUI AL D.LGS 8 APRILE 2013 N.39

Il sottoscritto Pietro Milella

nato a BARI il 15/01/1957 al fine del ~~conferimento~~/di continuare lo svolgimento dell'incarico di Direttore Sanitario giusta nomina di cui alla deliberazione del DG n. 1002/2018

presso IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II DI BARI

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi per cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

Consapevole, in particolare, delle seguenti prescrizioni previste dal su citato D.lgs 39/2013 :

- L'obbligo per l'interessato di presentare all'atto del conferimento dell'incarico/della carica una apposita dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità di cui allo stesso d.lgs 39/2013 (art. 20 c.1);
- La presentazione della predetta dichiarazione, soggetta alla verifica di veridicità della stessa da parte dell'amministrazione, costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (art. 20 c.4; PNA 2016);
- (qualora l'incarico/la carica abbia una durata pluriennale) l'obbligo per il sottoscritto di presentare la predetta dichiarazione nel corso dell'incarico, ogni anno entro la data di presentazione della prima dichiarazione (art. 20 c.2);
- Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs 39/2013 e relativi contratti sono nulli di diritto (art. 17) ;
- Lo svolgimento degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai Capi V e VI dello stesso decreto comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità, a norma dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013 ;
- Gli atti di accertamento della causa di inconferibilità e di dichiarazione della nullità dell'incarico devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, a norma dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. 39/2013.

## DICHIARA

sotto la propria, responsabilità di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto, e in particolare:

**X di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto come di seguito riportato:**

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale<sup>(a)</sup>, non possono essere attribuiti:

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale

(a)

*Articolo 314 - Peculato Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui Articolo 316 bis - Malversazione a danno dello Stato Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Articolo 317 - Concussione Articolo 318 - Corruzione per un atto d'ufficio Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Articolo 322 - Istigazione alla corruzione Articolo 322 bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri Articolo 323 - Abuso d'ufficio Articolo 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Articolo 328 - Rifiuto di atti d'ufficio, Omissione Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*

**X di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto come di seguito riportato:**

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

**X di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto come di seguito riportato:**

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio dell'azienda sanitaria.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio dell'azienda sanitaria.

**X di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 1 e 2, del Decreto come di seguito riportato:**

Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali.

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

- a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

**X di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'articolo 14, comma 1 e 2, del Decreto come di seguito riportato:**

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali:

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

BARI 31.01.2020

F.TO DR. PIETRO MILELLA

*Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679*

*Desideriamo informarLa che i Suoi dati saranno trattati, in relazione all'acquisizione delle informazioni necessarie quali misure anticorruptive, ai sensi della L. 190/12, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, da personale autorizzato di questa Amministrazione e da eventuali terzi nominati in qualità di Responsabili del trattamento, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), recante disposizioni per la tutela delle persone fisiche. In osservanza di tale Regolamento, il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e libertà fondamentali. In qualsiasi momento potrà esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento dei dati: Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S., Viale Orazio Flacco 65, 70124 Bari (BA) – pec : [privacy@pec.oncologico.bari.it](mailto:privacy@pec.oncologico.bari.it) ). L'informatica estesa è disponibile all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/irccs>.*